



CITTÀ DI MONTAGNANA

PROVINCIA DI PADOVA

Originale

ORDINANZA N. 27 DEL 19/03/2020

Oggetto: MISURE PREVENTIVE TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID - 19 MEDIANTE L'INTERDIZIONE E DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PUBBLICHE, AREE GIOCHI, CAMPI DA CALCIO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE PISTE CICLABILI CHE COLLEGANO VIA LARGO ZORZI CON VIA PALLONGA E VIALE DEI TIGLI CON VIA FIUMICELLO DAL GIORNO 19 MARZO 2020 FINO AL GIORNO 03 APRILE 2020 COMPRESO, SALVO EVENTUALI MODIFICHE O PROROGHE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica e di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i seguenti provvedimenti recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
- il D.L. 17/03/2020, n. 18;

VISTA la nota Prefettizia del 17/03/2020, prot. 3674/200, che invita i Sindaci, se fosse necessario di interdire con propria Ordinanza, l'accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi ed alle piste ciclabili del territorio comunale;

CONSIDERATO che in questi giorni si è riscontrata la presenza di persone in condizioni non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento, tali da potersi configurare come assembramenti;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che locale;

DATO ATTO che nel DPCM 08/03/2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO lo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del suddetto DPCM, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 02/03/2020, n. 9;

RITENUTO di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione ed il divieto di accesso a tutti i parchi, giardini, aree verdi pubbliche, aree giochi, campi da calcio presenti nel territorio comunale e le piste ciclabili che collegano via Largo Zorzi con via Pallonga e viale dei Tigli con via Fiumicello **dal giorno 19 marzo 2020 fino al giorno 03 aprile 2020 compreso**, salvo eventuali modifiche o proroghe; ;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

ORDINA

1. L'interdizione e divieto di accesso a tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubbliche, aree giochi, campi da calcio presenti nel territorio comunale e le piste ciclabili che collegano via Largo Zorzi con via Pallonga e viale dei Tigli con via Fiumicello dal **giorno 19 marzo 2020 fino al giorno 03 aprile 2020** compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Di pubblicare copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

Di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Al Responsabile della 3^a Area per quanto di competenza;
- Alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Montagnana;
- Alla Prefettura di Padova.

Montagnana, li 19/03/2020

ORDINANZA DEL SINDACO
Firmato Digitalmente
LOREDANA BORGHESAN